



COMUNE di SAVONA

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO  
SERVIZIO TRIBUTI

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)

ANNI 2020 E 2021

Dall'anno 2014, per la copertura dei costi relativi al servizio comunale di gestione dei rifiuti, è istituita la TARI (Tassa sui rifiuti) in sostituzione della TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi).

La disciplina della tassa è contenuta nell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 e nei regolamenti adottati dai singoli comuni.

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.

I comuni devono annualmente determinare l'importo di tale tariffa, sulla base delle disposizioni e secondo i criteri stabiliti dalla normativa di riferimento.

E' previsto l'obbligo della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi alla gestione dei rifiuti, compresi quelli relativi allo smaltimento in discarica, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali (a carico dei produttori degli stessi) e di quelli relativi alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (per le quali la tassa è corrisposta direttamente dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base di appositi criteri stabiliti dalla legge).

I comuni, in alternativa, possono determinare la tariffa:

- o tenendo conto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al d.P.R. n. 158/1999 (che disciplina il c.d. metodo normalizzato, originariamente adottato per la determinazione della tariffa della TIA di cui al decreto legislativo n. 22/1997);

- o, comunque nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga" (*Direttiva comunitaria 2008/98/CE*), moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, stabiliti a seguito dell'effettuazione di studi specifici.

Il Comune di Savona, non avendo la possibilità di applicare coefficienti di produttività dei rifiuti appositamente elaborati, procede alla determinazione della tariffa sulla base dei criteri di cui al d.P.R. n. 158/1999.

Tale decreto individua i costi del servizio di gestione dei rifiuti da coprire con la tariffa, da indicare annualmente nel piano economico-finanziario (PEF) del servizio predisposto dal gestore dello stesso ovvero dal comune sulla base dei dati forniti dal gestore e di quelli in suo possesso (come quelli inerenti i costi amministrativi).

Ai sensi del comma 527 della legge di bilancio 2018, dal 2019 l'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA) esercita le proprie funzioni di regolazione e di controllo anche in materia di gestione dei rifiuti.

Nell'esercizio di tali attribuzioni l'ARERA, con la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019, come integrata dalla deliberazione n. 493 del 24 novembre 2020, ed il relativo allegato ha "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021" (MTR), ha proceduto, ad integrazione

e parziale sostituzione di quanto disposto nel d.P.R. n. 158/1997, alla determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi del servizio integrato dei rifiuti da coprire con la TARI e quindi alle modalità di definizione del pef.

Con le medesime deliberazioni l'ARERA ha anche definito i compiti che spettano ai diversi soggetti coinvolti nel servizio di gestione dei rifiuti ai fini della predisposizione e dell'approvazione del PEF.

In particolare l'Autorità ha precisato che la validazione e l'approvazione del PEF compete all'ente territorialmente competente (ETC), che definisce il piano integrando il pef trasmesso dal gestore con i dati di propria diretta spettanza e definendo la percentuale di determinati coefficienti.

In proposito Regione Liguria, con la nota prot. n. 86318 del 2 marzo 2020, ha avuto modo di specificare che per l'anno 2020, non essendo stata ancora conclusa in materia di gestione dei rifiuti la fase di transizione dalla dimensione comunale a quella d'ambito, l'ETC deve identificarsi con il Comune, al quale spetta pertanto l'approvazione del PEF, predisposto nei modi sopra indicati.

Tale indicazione ha valore anche per l'anno 2021 in quanto la modalità di gestione dei rifiuti è rimasta invariata.

Il PEF approvato dal Comune deve essere poi trasmesso ad ARERA per la sua approvazione definitiva, unitamente alle tariffe determinate sulla base dello stesso.

In base a quanto consentito dall'articolo 107 del decreto legge n. 18/2020, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 24 dicembre 2020 si è provveduto ad una prima approvazione del PEF per l'anno 2020.

Tuttavia, alla luce di successive verifiche e di variazioni comunicate dal gestore del servizio ATA s.p.a. rispetto ai dati precedentemente forniti, si è riscontrata la necessità di rettificare tale documento, rideterminando i costi riportati nello stesso.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto legge n. 41/2021, per l'anno 2021 il termine per l'approvazione del PEF da parte degli ETC è fissato al 30 giugno 2021, anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.

Il Servizio Tributi ha provveduto alla predisposizione dei PEF allegati alla presente relazione, concernenti gli anni 2020 e 2021, integrando i PEF trasmessi per le medesime annualità da ATA s.p.a. (che si allegano unitamente alle relative relazioni illustrative ed alle dichiarazioni di veridicità degli stessi) con i costi ed i dati di competenza del Comune (i costi amministrativi, il recupero dell'anno precedente, i costi connessi alla chiusura della discarica comunale, i costi derivanti dalle convenzioni con altri comuni, i ricavi derivanti dall'attività di accertamento, i costi connessi ai crediti di dubbia esigibilità e di quelli inesigibili) aggiornati secondo le modalità stabilite da ARERA.

Inoltre, in quanto di competenza dell'ETC secondo la succitata deliberazione n. 443/2019:

- per entrambe le annualità i proventi da vendita di materiali ed energia da rifiuti sono stati detratti applicando il fattore di sharing 0,60 e per l'anno 2021 i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI sono stati detratti applicando il fattore di sharing 0,84, in relazione al livello delle performance raggiunte dal gestore in tali attività, anche alla luce dei risultati conseguiti negli anni precedenti;
- considerato che in entrambi gli anni  $RC_{TV} + RC_{TF} > 0$  e che il costo unitario effettivo è superiore al costo unitario standard, le componenti a conguaglio dei costi variabili e dei costi fissi sono state considerate applicando il coefficiente di gradualità 0,40 ( $y_1 = 0,21$ ;  $y_2 = 0,16$ ;  $y_3 = 0,3$ );;
- con riferimento al PEF 2021, si è verificato il rispetto del limite di incremento massimo delle tariffe utilizzate nel 2020, pari a € 14.005.616,12 secondo le indicazioni fornite da ARERA e la percentuale complessiva del 3,6%, costituita dall'1,6%, determinata in base al tasso di inflazione programmata (1,7%) diminuito del coefficiente di recupero di produttività minimo consentito (0,1%), tenuto conto dell'attuale situazione del gestore, in liquidazione, e dal 2%, corrispondente al coefficiente di aumento

(ql) applicabile in quanto il gestore ha previsto il miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;

- sempre con riferimento al PEF 2021, per garantire il rispetto della condizione posta da ARERA per cui il complesso dei costi variabili o dei costi fissi non può superare di oltre il 20% i corrispondenti costi dell'anno precedente, una quota dei costi variabili è stata trasferita tra i costi fissi.

Il totale del PEF 2020 è risultato pari a € 13.364.144,47 e quello del PEF 2021, corrispondente al totale dei costi da coprire con i ricavi provenienti dalla TARI, è risultato pari a € 13.771.452,74.

Il Responsabile del Servizio  
(dott. Davide Fortuna)

Il Dirigente del Settore  
(dott. Alessandro Natta)